



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizi Cimiteriali*

Determinazione n. 1542

del 17/05/2022

OGGETTO: Provvedimento di revoca delle concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Approvazione schema-modello lettera di comunicazione agli interessati.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- nel Cimitero di Nuoro persiste la mancanza di disponibilità di posti per la tumulazione dei defunti;
- è stato recentemente realizzato un blocco di 56 loculi aerati, dei quali in breve tempo sono stati occupati n.39 loculi;
- in base all'andamento della mortalità in città si stima che i restanti 17 loculi consentano un'autonomia di circa 30 gg.;
- anche a seguito di questa esigua integrazione rimane pertanto irrisolto il problema degli spazi necessari, il cui fabbisogno è stimato in oltre 100 loculi/anno;
- non è immediatamente perseguibile un intervento di ampliamento del Cimitero tale da assolvere alle attuali esigenze della città;
- stante la predetta assenza di posti risulta inevitabile l'inconveniente igienico sanitario per la impossibilità di effettuare le corrette tumulazioni;
- sono presenti, tra gli altri, diversi loculi con concessione cinquantennale scaduta e rinnovata per ulteriori 50 anni;
- i resti mortali delle salme ospitate all'interno dei predetti loculi sono verosimilmente mineralizzati e pertanto trasferibili in ossario;
- è opportuno svolgere una ricognizione dei loculi che si trovino nello stato su descritto al fine di comunicare agli assegnatari la revoca dell'assegnazione e provvedere alla riassegnazione degli stessi;

VISTI:

- l'Art. 71 del Regio Decreto 1880 del 1942 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. N.285 del 10.09.1990 "*Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria*"

- l'Art. 824 del Codice Civile (21.04.1942) ove è testualmente stabilito: *“le concessioni aventi ad oggetto aree cimiteriali sono assoggettate al regime delle concessioni demaniali”*;
- l'art. 93 del D.P.R. 803/1975 - il contenuto del quale è stato riprodotto nel vigente art. 92 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 - che stabilisce che *“le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”*;
- l'art. 51 del vigente Regolamento Comunale in materia laddove è previsto: *“.....è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico”*;
- l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 sulle *“Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”*;
- l'Ordinanza Sindacale n.129/2016 Prot. n. 35083 del 09.09.2016 riguardante la *“prevenzione di inconveniente igienico-sanitario presso il Cimitero di Nuoro”*;
- la Determinazione del Dirigente del Settore proponente n. 2139 del 14.09.2016 inerente: *“Ordinanza per la prevenzione di inconveniente igienico-sanitario presso il Cimitero di Nuoro - Provvedimento di Revoca delle concessioni di loculi/tombe”*;
- la Delibera di Giunta n. 237 del 23.12.2020 inerente: *“Emergenza per carenza di spazi adibiti a tumulazione presso il Cimitero Urbano - Atto di indirizzo per la traslazione di defunti dai loculi alle tombe o cappelle di famiglia”*;
- la Delibera di Giunta n. 72 del 09.04.2021 inerente: *“Revoca concessioni perpetue relative a loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Atto di indirizzo”*;
- la Delibera di Giunta n. 117 del 06.05.2022 inerente: *“Revoca concessioni relative a loculi contenenti defunti da almeno 50 anni. Atto di indirizzo”*;

ACCERTATO che, come rilevato in dottrina, la disposizione di cui all'Art. 71 del Regio Decreto 1880 del 1942 sopra citata risultava comunque inapplicabile e decaduta fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima dell'emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R.D. 1880/1942), data di entrata in vigore del Codice Civile attualmente vigente, per il cui tramite il Legislatore aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri (Art. 824 C.C.);

CONSIDERATA la continua situazione emergenziale dovuta all'aumento della media dei decessi ed alla contestuale carenza di posti all'interno del cimitero urbano;

Visti, altresì:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante *“Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”*;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021, con il quale viene affidato all'Ing. Tiziana Mossone l'incarico Dirigenziale relativo al Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria;

Tutto ciò premesso e considerato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. e ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.,

D E T E R M I N A

1. di revocare con decorrenza immediata tutte le concessioni relative a loculi che contengono salme decedute da almeno 50 anni, ancorché rinnovate, al fine di prevenire l'insorgere di un inconveniente igienico-sanitario;
2. di procedere a liberare i loculi dando priorità a quei manufatti che appaiono in stato di abbandono e privi di qualsiasi manutenzione nonché a quelli per i quali non sia stato possibile reperire i dati dei concessionari perché deceduti, trasferiti o comunque irreperibili;
3. di stabilire quanto segue:

- a. qualora completamente mineralizzati, salva diversa disposizione dei familiari aventi diritto, i resti ossei dei defunti siano raccolti in cassettoni metallici e collocati nei posti disponibili nei blocchi ossario della quinta zona cimiteriale;
 - b. per ciascuno di loro sia predisposta una lastrina contenente i dati identificativi del defunto e, se presente, sia spostata anche la fotografia, con spesa totalmente a carico dell'amministrazione comunale;
 - c. la concessione dell'ossarietto avrà una durata di anni 50 (cinquanta) che decorreranno dal momento della tumulazione del cassettono contenente i resti ossei;
 - d. Le spese relative alla concessione cinquantennale dell'ossarietto (euro 511,00) verranno compensate con il credito spettante ai cittadini per la revoca del loculo;
4. di disporre che, qualora non completamente mineralizzati (e compatibilmente con gli spazi disponibili), i resti dei defunti siano inumati per consentirne la completa decomposizione, come previsto dall'art. 86 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. N.285 del 10.09.1990);
 5. di approvare l'allegato 1 (schema-modello del provvedimento di revoca della concessione) che è da considerarsi come parte integrante della presente determinazione;
 6. di disporre che, con successivo atto amministrativo, si procederà ad affidare i lavori di predisposizione delle lastre degli "ossarietti" per potervi apporre le fotografie e i dati anagrafici dei defunti traslati.

Di dare atto che:

1. il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
2. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010;
3. ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003, come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
4. si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art.1, comma 32 della L.190/2012 qualora applicabili;
5. per la presente determinazione, una volta acquisita l'attestazione di cui sopra, sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente.

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

